

Io credo quindi che il servizio sanitario potrebbe sommanente vantaggiarsi se in esso convergessero le più distinte pratiche degli ufficiali sanitari che servono presso la truppa per lunghi anni. Desidererei di sapere dal signor commissario se i consiglieri attuali in funzione d'indole affatto sedentaria godranno altresì dei privilegi di poter avere dopo venti anni di servizio il ritiro, oppure se non vi sia veramente un motivo di formarne un oggetto di discussione a parte.

Vi sono ugualmente presso gli ospedali dei medici i quali, esercendo l'arte loro nella città dove si trovano, fanno quella visita giornaliera nell'ospedale come una fra le molte loro clientele; prestano per conseguenza un servizio affatto diverso da quello dei chirurghi maggiori, i quali seguivano i reggimenti, vanno in campagna, fanno cioè un servizio continuo ai corpi, nè possono mai aggiungere alla loro paga alcun ragguardevole provento dall'esercizio dell'arte loro fra i cittadini: essi soli sono nel caso di ben conoscere il servizio sanitario di caserma, delle leve e delle speciali infermità militari; la loro sorte è dunque da distinguersi da quella, sia de' consiglieri che degli applicati agli spedali. Parmi dunque che ci vorrebbe una simile differenza nella legge riguardo agli ufficiali sanitari, cioè fra gli attivi e quelli sedentari.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il signor generale Quaglia avrà forse presente il regolamento emanato in dicembre 1848 concernente il riordinamento del corpo sanitario militare; in esso vi troverà descritta la gerarchia de' vari gradi degli ufficiali del corpo sanitario militare, a cominciare dal presidente del Consiglio sino ai chirurghi maggiori di seconda classe, ecc.

Quindi il Ministero sotto le parole *ufficiali di sanità* intende precisamente così i membri del congresso permanente, come gli ufficiali addetti al servizio di un ospedale, o di un corpo di truppa.

Fatta questa dichiarazione dirò che se si volessero distinguere gli ufficiali di sanità in *attivi* o di *servizio sedentario*, si entrerebbe in questione di grave momento; è d'altronde da riflettere che coloro i quali pervengono ad essere aggregati al Consiglio superiore hanno adempiute di già funzioni importanti e per molti anni, ovvero vi pervengono per speciali circostanze nell'interesse del servizio.

I membri del congresso permanente, ispettori o consiglieri, non hanno più gli svantaggi da seguitare i reggimenti, ma hanno per contro l'ispezione di tutti gli ospedali e degli altri stabilimenti che sono nella dipendenza del Ministero di guerra. Essi adempiono pertanto ad obblighi speciali di servizio, e vogliono quindi essere considerati dal Ministero di guerra in servizio effettivo, e come tali ricompensati.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Mellana.

**MELLANA.** Non so bene su quale paragrafo sia aperta la discussione e vorrei. . . .

**PRESIDENTE.** La discussione è aperta sul 4° paragrafo, a cui si riferisce l'emendamento suppressivo del deputato Dabormida.

**MELLANA.** Allora mi riserverò di parlare dopo per non interrompere la discussione.

**PRESIDENTE.** Inviterò quelli che intendono parlare sopra la soppressione proposta dall'onorevole deputato Dabormida, la quale comincia dalle parole: *i professori*, in avanti, a voler parlare adesso.

**DI PETTINENGO, commissario regio.** Il ministro di guerra accetta l'emendamento proposto dal generale Dabormida, ma desidererebbe che nelle disposizioni generali si comprendesse poi una dichiarazione speciale, per la quale venga stabilito che a quelle persone le quali per essere pa-

reggiate a gradi militari loro si doveva applicare la tariffa del regolamento del 1831, sia applicata poi la tariffa che verrà stabilita, e ciò particolarmente riguardo ai professori.

Il favore fatto ai professori ed alle altre persone dell'Accademia militare non è novità, ma sibbene la riproduzione di uguali disposizioni sancite per decreto del primo febbraio 1816, e successivamente riprodotte nel regolamento del 4 maggio 1839.

La parificazione ai gradi militari è stabilita dalle regole per l'Accademia del 1816 e del regolamento 1839, siccome convenivasi al regolare e disciplinare andamento d'un collegio militare.

Il limite di 20 anni è conseguenza di quanto fu sempre per lo addietro stabilito per professori e maestri in massima.

E in fatti ai professori d'Università si può concedere pensione di riposo dopo 14 anni di prestato servizio, giusta le regie Costituzioni per l'Università di Torino, al paragrafo 5° del titolo III, il quale favore fu confermato dal regio decreto del 29 dicembre 1835, il quale inoltre stabilisce la corrisponsione dello intero stipendio al professore che abbia esercito per 28 anni.

Un regio decreto 30 giugno 1852, nello stabilire le quote per le pensioni di ritiro ai professori e maestri delle regie scuole dipendenti dal magistrato della Riforma al di qua dei monti, prende per primo limite i 10 anni d'insegnamento, coi successivi aumenti per gli anni che seguono; e posteriormente poi il Re, con regio decreto del 31 ottobre 1835, stabilì le pensioni di ritiro da corrispondersi ai professori e maestri delle scuole di Torino, togliendo appunto per primo limite di tempo i 20 anni d'insegnamento, non senza però accennare a disposizioni eccezionali per casi d'infermità per professori che non contino che 10 anni di servizio.

Per le quali citazioni è mio avviso che il limite di tempo utile stabilito pel conseguimento alla pensione ai professori dell'Accademia non è disposizione di arbitrio, nè di speciale favore.

**PRESIDENTE.** Il deputato Dabormida persiste egli nel suo emendamento?

**DABORMIDA.** Io parlerò a questo riguardo dopo il generale Bes.

**BES.** Je m'associe entièrement à la pensée de l'amendement de l'honorable Dabormida; mais je ne puis pas en accepter la rédaction qui dit que l'on accorde le bénéfice de 10 ans. Je crois que la Providence qui accorde 10 ans de vie à un homme lui accorde un bienfait; mais que ce soit la Chambre qui accorde 10 ans de bénéfice, je ne le comprends pas. (Harità) Il me semble donc que la rédaction serait aussi précise et meilleure en disant tout simplement que les chapelains et officiers de santé auront droit à la pension de capitaine après 20 ans de service, et supprimer les paroles *bénéfice de 10 ans*, qui selon moi ne vont pas bien dans un article de loi. Voilà tout ce que je voulais dire.

**PRESIDENTE.** Il generale Dabormida vuol parlare contro questa disposizione?

**DABORMIDA.** Io l'accetto, ma osserverò che questa disposizione doveva trovare, come già dissi, il suo luogo laddove si parla del servizio.

**PRESIDENTE.** Se l'accetta, allora la discussione è già finita.

**DABORMIDA.** Scusi, la Camera non ha ancora votato su questo punto. Io non ho ancora parlato per combattere le opinioni di coloro che intendono mantenere a questo luogo la disposizione. . .

**PRESIDENTE.** Io non ho interpellato la Camera per sa-